



Statuti EIT.swiss

Contenuto

I. Nome, sede e scopo.....	1
II. Adesione	1
A. Tipi.....	1
B. Ottenimento e perdita.....	1
C. Diritti e doveri.....	2
III. Organizzazione dell'associazione.....	2
A. Assemblea generale	2
B. Assemblea dei delegati.....	3
C. Comitato	4
D. Ufficio di revisione.....	5
E. Segretariato	5
F. Dipartimenti.....	5
G. Commissioni e gruppi di lavoro	6
IV. Sezioni	6
V. Finanze	6
VI. Disposizioni finali.....	7



I. Nome, sede e scopo

Art. 1 Nome e sede

- ¹ Sotto il nome «EIT.swiss» è intesa un'associazione ai sensi dell'art. 60 segg. CC con sede presso il segretariato.
- ² L'associazione è iscritta nel registro di commercio.

Art. 2 Scopo

- ¹ L'associazione tutela gli interessi del settore elettrico nei confronti della politica, dei partner sociali, dell'economia e della società. È responsabile per la configurazione e lo sviluppo della formazione professionale. Sostiene i propri soci tramite servizi e contribuisce così al successo economico dell'intero settore.
- ² Per concretizzare gli scopi, gli organi associativi adottano i provvedimenti necessari o delegano a terzi.

II. Adesione

A. Tipi

Art. 3 Tipi di adesione

- ¹ L'associazione è intesa come associazione padronale. Di principio è aperta a tutti i datori di lavoro e alle aziende del settore elettrico.
- ² L'associazione distingue tra i seguenti tipi di adesione:
 - adesione attiva,
 - adesione partner
 - adesione onoraria

Art. 4 Adesione attiva

- ¹ Come socio attivo sono ammesse le imprese iscritte nel registro di commercio e con attività aziendale in Svizzera.
- ² L'adesione attiva si acquisisce di norma soltanto per l'impresa nella sua globalità, comprese tutte le filiali e succursali nel territorio dell'associazione.
- ³ Le sezioni devono ammettere le filiali o le succursali dei soci attivi di un'altra sezione.
- ⁴ I soci attivi dispongono del diritto di voto, elezione e proposta.

Art. 5 Adesione partner

- ¹ Imprese e istituzioni che sono strettamente collegate al settore elettrico possono fare domanda ed essere nominate dal comitato come soci partner.
- ² I soci partner non hanno diritto di voto, elezione o proposta.

Art. 6 Adesione onoraria

- ¹ Le persone fisiche che si sono contraddistinte per prestazioni eccezionali a favore dell'associazione o del settore, possono essere nominate socio onorario.
- ³ I soci onorari non hanno diritto di voto, elezione e proposta.

B. Ottenimento e perdita

Art. 7 Ottenimento dell'adesione

- ¹ L'ammissione all'associazione come socio attivo avviene automaticamente dopo l'ammissione ad una sezione.
- ² Le sezioni informano per iscritto il segretariato sulle nuove adesioni di soci attivi o i rifiuti di domande d'ammissione.
- ³ L'ammissione di soci partner avviene tramite il comitato.
- ⁴ La nomina dei soci onorari avviene tramite l'assemblea generale.

Art. 8 Ritiro

- ¹ Il ritiro di un socio attivo può avvenire soltanto al termine di un anno civile. La conferma scritta deve essere inoltrata per raccomandata alla sezione entro il 30 giugno. La sezione deve comunicare ogni ritiro al segretariato.
- ² Il ritiro dalla sezione comporta automaticamente il ritiro dall'associazione.



- ³ Il ritiro di un socio partner può avvenire alla fine di un anno civile. Lo scritto, con un termine di disdetta di 2 mesi, deve essere inoltrato al segretariato.

Art. 9 Perdita dell'adesione

L'adesione si estingue con la cessazione dell'attività o alla data prevista, con lo scioglimento della società, con il fallimento, con la cancellazione dell'azienda dal registro di commercio o con l'espulsione.

Art. 10 Espulsione

- ¹ L'espulsione di un socio può avvenire a causa di lesione grave degli interessi associativi, violazione degli statuti, decreti o prescrizioni, o pronunciata dal comitato su richiesta, motivata, della sezione.
- ² Gli interessati possono inoltrare ricorso contro l'espulsione, all'attenzione dell'assemblea generale, entro 14 giorni. La decisione dell'assemblea dei delegati può venir contestata entro un mese presso un tribunale ordinario.
- ³ L'espulsione dall'associazione implica automaticamente la perdita dell'adesione attiva presso la sezione. Viceversa l'espulsione dalla sezione implica automaticamente la perdita dell'adesione attiva all'associazione. Prima di emettere un ordine di espulsione devono essere consultati sia la sezione che il comitato.

C. Diritti e doveri

Art. 11 Diritti e doveri dei soci

- ¹ A tutti i soci dell'associazione spettano, nel quadro delle disposizioni statutarie, uguali diritti e doveri.
- ² Tramite l'adesione all'associazione ogni socio si impegna a rispettare gli statuti, regolamenti e prescrizioni e a osservare decreti, direttive e disposizioni dell'assemblea generale e dei delegati. I soci inoltre devono promuovere in tutti gli ambiti gli interessi dell'associazione.

III. Organizzazione dell'associazione

Art. 12 Organi associativi

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea generale
- Assemblea dei delegati
- Comitato
- Ufficio di revisione
- Segretariato
- Dipartimenti
- Commissioni

A. Assemblea generale

Art. 13 Funzione e convocazione

- ¹ L'assemblea generale è l'organo superiore dell'associazione. Viene diretta dalla presidente o dal presidente, in sua assenza, dalla vicepresidente o dal vicepresidente.
- ² L'assemblea generale ordinaria si svolge annualmente su delibera del comitato. Assemblee generali straordinarie si svolgono su delibera dell'assemblea generale, di un quinto dei soci o, in casi urgenti, su ingiunzione del comitato.
- ³ L'invito all'assemblea generale ordinaria avviene con almeno 30 giorni di preavviso. Comprende il luogo, l'orario e gli oggetti da trattare. Assemblee generali straordinarie possono essere preannunciate a breve termine. L'invito deve avvenire con almeno 14 giorni di preavviso.
- ⁴ Oggetti non trattati all'assemblea generale non possono essere deliberati, esclusa la richiesta di convocazione di un'assemblea generale straordinaria.
- ⁵ I soci possono sottoporre all'assemblea generale domande nel quadro delle competenze statutarie. Queste sono da inoltrare per iscritto al segretariato, all'attenzione del comitato, al più tardi 21 giorni prima dell'assemblea generale.



Art. 14 Competenze

Fanno parte delle competenze dell'assemblea generale, in particolare,

- l'approvazione del rapporto annuale e discharge del comitato,
- l'elezione o la destituzione della presidente o del presidente,
- l'elezione o la destituzione di membri del comitato
- la nomina dell'ufficio di revisione,
- la nomina dei soci onorari,
- la modifica degli statuti e regolamenti,
- il trattamento delle domande dei soci e ricorsi,
- la risoluzione o la fusione dell'associazione.

Art. 15 Diritto di voto e deliberazione

- ¹ All'assemblea generale ogni socio attivo ha un voto. I soci partner e onorari non hanno alcun diritto di voto o d'elezione.
- ² L'assemblea generale delibera – se negli statuti non diversamente stabilito - con la maggioranza assoluta.
- ³ Delibere inerenti a cambiamenti statutari, risoluzione o fusione dell'associazione necessitano la maggioranza dei due terzi.
- ⁴ Nelle elezioni è richiesta, nel primo scrutinio, la maggioranza assoluta, nei seguenti la maggioranza relativa.
- ⁵ I membri del comitato fanno parte d'ufficio dell'assemblea generale, non hanno però diritto di voto né d'elezione. Uno scrutinio con parità viene ripetuto una volta. Nel caso di una nuova parità, l'affare o la domanda viene respinta. Nel caso di elezioni con parità si decide per sorteggio.

B. Assemblea dei delegati

Art. 16 Funzione e convocazione

- ¹ L'assemblea dei delegati si riunisce secondo esigenza delle attività, comunque almeno due volte all'anno. È diretta dalla presidente o dal presidente, in sua assenza, dalla vicepresidente o dal vicepresidente.
- ² L'assemblea ordinaria dei delegati si svolge su delibera del comitato. Assemblee dei delegati straordinarie si svolgono su delibera di quattro sezioni, su richiesta dell'ufficio di revisione, di un quinto dei delegati o in casi urgenti, ogni volta su ingiunzione del comitato.
- ³ L'invito all'assemblea ordinaria dei delegati avviene con almeno 30 giorni di preavviso. Comprende il luogo, l'orario e gli oggetti da trattare. Assemblee dei delegati straordinarie possono essere preannunciate a breve termine. L'invito deve avvenire con almeno 14 giorni di preavviso.
- ⁴ Oggetti non trattati all'assemblea dei delegati non possono essere deliberati, esclusa la richiesta di convocazione di un'assemblea dei delegati straordinaria.
- ⁵ I delegati possono sottoporre delle richieste all'assemblea dei delegati nel quadro dei poteri statutari. Sezioni o coalizioni di sezioni hanno il diritto di richiesta tramite i delegati. Le richieste devono essere presentate per iscritto al segretariato, all'attenzione del comitato, al più tardi 21 giorni prima dell'assemblea dei delegati.

Art. 17 Competenze

Fanno parte delle competenze dell'assemblea dei delegati, in particolare

- l'approvazione del conto annuale all'attenzione dell'assemblea generale,
- la determinazione delle quote dei soci attivi e l'approvazione del preventivo
- l'approvazione di contratti e accordi vincolanti per tutti i soci (p.es. contratto collettivo di lavoro),
- il trattamento delle richieste dei delegati.



Art. 18 Determinazione dei delegati

- ¹ L'assemblea dei delegati è composta dai delegati sezionali e dai delegati con mandati diretti.
- ² La distribuzione dei delegati avviene in base al numero dei soci attivi notificati dalla sezione, secondo l'art. 4 di questi statuti, e dalla notifica della massa salariale SUVA/LAINF nel settore elettrico del socio attivo. Ogni sezione ha almeno due delegati. La determinazione esatta è definita nel regolamento amministrativo finanziario dell'associazione.
- ³ La distribuzione dei delegati viene definita in modo che la parte di mandati diretti non oltrepassi il 49 per cento del numero totale dei delegati.
- ⁴ L'elezione o la nomina dei delegati o dei loro supplenti, come pure eventuali votazioni o nomine suppletive, devono essere effettuate dagli organi sezionali responsabili. Le sezioni si assicurano che i delegati siano soci attivi dell'associazione. Mutazioni sono da notificare all'associazione.
- ⁵ I soci attivi, la cui massa salariale SUVA/LAINF nel settore elettrico notificata raggiunge una certa entità, hanno diritto a mandati diretti. La determinazione esatta figura nel regolamento amministrativo finanziario dell'associazione. Le modifiche devono essere comunicate all'associazione.

Art. 19 Diritto di voto e deliberazione

- ¹ All'assemblea dei delegati ogni delegato ha un voto.
- ² L'assemblea dei delegati delibera – se negli statuti non diversamente stabilito – con la maggioranza assoluta.
- ³ Nelle elezioni è richiesta, nel primo scrutinio, la maggioranza assoluta, nei seguenti la maggioranza relativa.
- ⁴ I membri del comitato fanno parte d'ufficio dell'assemblea dei delegati, non hanno però diritto di voto né d'elezione. Uno scrutinio con parità viene ripetuto una volta. Nel caso di una nuova parità, l'affare o la domanda viene respinta. Nel caso di elezioni con parità si decide per sorteggio.

C. Comitato

Art. 20 Composizione e nomina

- ¹ Il comitato è composto da almeno sette persone, compresa la presidente o il presidente.
- ² Nella composizione del comitato si dovrebbe tener conto dell'equilibrio tra le regioni, le lingue, i gruppi professionali e le strutture aziendali. Inoltre, va considerata un'adeguata rappresentanza di persone che ricoprono posizioni dirigenziali presso un socio attivo.
- ³ La presidente o il presidente e i membri del comitato sono eletti dall'assemblea generale. Il comitato si autocostruisce. A tal fine, il rinnovo integrale si svolge ogni due anni. I membri di comitato eletti al di fuori di questo ciclo sono eletti per il periodo restante fino alle successive elezioni.
- ⁴ Il comitato definisce in un regolamento l'organizzazione interna e la ripartizione dei compiti.
- ⁵ Chiunque si impegni per gli obiettivi dell'associazione può essere eletto in comitato.

Art. 21 Durata e limitazione del mandato

- ¹ La durata del mandato è di due anni. La rielezione è ammessa.
- ² Il mandato dei membri del comitato ammonta al massimo a dieci anni. Il mandato della/del presidente ammonta al massimo a otto anni. Chi è eletto presidente può far parte del comitato al massimo per 18 anni. I membri del comitato e la/il presidente sono eleggibili fino a un anno prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Recedono automaticamente dalla carica alla fine del mandato nel quale hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento.

Art. 22 Convocazione

- ¹ Il comitato si riunisce su invito della/del presidente, così sovente come richiesto dalle attività, almeno però due volte all'anno.
- ² Luogo e data sono da comunicare ai membri almeno tre settimane, l'ordine del giorno almeno sette giorni prima della riunione.



Art. 23 Competenze

- ¹ Il comitato è responsabile della gestione strategica dell'associazione. Agisce secondo il principio di collegialità. I suoi membri perseguono gli interessi globali del settore e dei soci dell'associazione.
- ² Al comitato spetta il dovere di sorveglianza delle attività associative. È responsabile per tutti gli incarichi che non spettano ad alcun organo. I compiti e le competenze sono definiti nel rispettivo regolamento.
- ³ Il comitato può delegare una parte delle sue competenze e mansioni al segretariato, ai dipartimenti o alle commissioni.

Art. 24 Diritto di voto e deliberazione

- ¹ Ogni membro di comitato ha un voto.
- ² Il comitato è atto a deliberare in presenza della maggioranza dei membri. Delibera con la maggioranza relativa. Nel caso di votazioni con parità di voti, il voto decisivo spetta alla/al presidente. Nel caso di elezioni con parità di voti si decide per sorteggio.
- ³ La deliberazione scritta al di fuori di una riunione di comitato è ammissibile. Vale la maggioranza relativa.

D. Ufficio di revisione

Art. 25 Elezione

- ¹ L'ufficio di revisione è costituito da un ufficio di revisione abilitato dalla legge sui revisori (LSR).
- ² L'ufficio di revisione viene eletto ogni anno dall'assemblea generale. Può essere rieletto.

Art. 26 Competenze

Le competenze dell'ufficio di revisione sono definite dalla legge.

E. Segretariato

Art. 27 Competenze

- ¹ Il segretariato è responsabile dell'organizzazione e dell'esecuzione delle attività associative. Si occupa della gestione, prende i provvedimenti necessari all'esecuzione regolare delle proprie mansioni e assicura il flusso di informazioni tra i diversi organi associativi.
- ² Mansioni, competenze, organizzazione e gestione sono definiti in un regolamento approvato dal comitato.
- ³ La direttrice o il direttore – e se necessario altri collaboratori - presenziano, con voto consultivo, alle riunioni di comitato, alle assemblee dei delegati e all'assemblea generale.

Art. 28 Responsabilità della direttrice o del direttore

La direzione del segretariato spetta alla direttrice o al direttore. Nel caso di impedimento spetta alla supplenza designata.

F. Dipartimenti

Art. 29 Istituzione

- ¹ A tutela dei molteplici interessi, il settore può essere diviso in dipartimenti.
- ² La presidenza e i membri dei dipartimenti vengono eletti o destituiti dal comitato. A essi spetta la rappresentanza dei dipartimenti.
- ³ In via eccezionale, possono essere eletti nei dipartimenti anche persone che non appartengono a un socio attivo. Tuttavia, la maggioranza dei dipartimenti deve essere composta da rappresentanti dei soci attivi. La presidenza deve essere affidata da un socio attivo.

Art. 30 Diritto di voto e deliberazione

- ¹ I dipartimenti deliberano con la maggioranza assoluta; deliberazioni scritte al di fuori di una riunione dipartimentale è ammissibile.



G. Commissioni e gruppi di lavoro

Art. 31 Istituzione

- ¹ Per la gestione e il controllo di determinati temi il comitato può costituire delle commissioni e/o gruppi di lavoro.
- ² La presidenza e i membri delle commissioni o dei gruppi di lavoro vengono eletti o destituiti dal comitato.
- ³ Nelle commissioni e nei gruppi di lavoro possono essere elette in via eccezionale anche persone che non appartengono a un membro attivo. Tuttavia le commissioni e i gruppi di lavoro devono essere composte prevalentemente da rappresentanti di membri attivi. La presidenza deve essere affidata a un membro attivo.
- ⁴ Nella composizione di commissioni e gruppi di lavoro si dovrebbe tener conto per principio dell'equilibrio tra le regioni, le lingue, i gruppi professionali e le strutture aziendali.

Art. 32 Diritto di voto e deliberazione

Le commissioni e i gruppi di lavoro deliberano con la maggioranza assoluta; deliberazioni scritte, al di fuori di una seduta commissionale, sono ammissibili.

IV. Sezioni

Art. 33 Sezioni

- ¹ Le sezioni sono coalizioni regionali di soci. Per il loro riconoscimento è responsabile il comitato. Si adoperano per gli interessi associativi a livello locale e regionale.
- ² Le sezioni devono avere una propria personalità giuridica per essere riconosciute come tali. Possono gestire ulteriori categorie di soci e incassarne i contributi.
- ³ Le sezioni si possono coalizzare a livello regionale. Definiscono da sé le regole della personalità giuridica delle coalizioni.
- ⁴ Le sezioni e/o eventuali coalizioni regionali definiscono, nel quadro degli obiettivi dell'associazione e i relativi statuti, una struttura organizzativa e statuti propri.

V. Finanze

Art. 34 Entrate

- ¹ Le uscite dell'associazione vengono coperte dalle quote sociali (contributo d'ammissione e quota annuale), da ricavi di servizi e altre entrate.
- ² I contributi annuali dei soci consistono in una quota base e in un contributo variabile dipendente dalla massa salariale SUVA/LAINF.
- ³ La quota annuale dei soci partner viene stabilita dal comitato.
- ⁴ I soci onorari non versano alcun contributo annuale.

Art. 35 Responsabilità

- ¹ L'unico e solo responsabile per gli obblighi associativi è il capitale associativo; ogni responsabilità personale dei soci è esclusa.
- ² I soci ritirati non possono adire ad alcuna pretesa sul capitale associativo. I soci ritirati, e i loro successori legali, restano illimitatamente responsabili verso l'associazione per tutti gli obblighi scaturiti durante l'adesione.

Art. 36 Utilizzazione del capitale in caso di scioglimento

Nel caso di uno scioglimento spetta all'assemblea generale di decidere del capitale esistente. I mezzi a disposizione dovrebbero essere usati a favore dell'incentivazione della formazione professionale.



VI. Disposizioni finali

Art. 37 In caso di differenze

In caso di differenze nell'interpretazione degli statuti, dei regolamenti e altri documenti associativi basati su di essi, fa stato il testo originale in lingua tedesca.

Art. 38 Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati approvati il 22 giugno 2024 e messi in vigore il giorno stesso.